PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGRICOLTURA, INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E TRASPORTI

Art. 14

Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani. Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti di impegno: lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978; lire 2 miliardi per l'anno 1979. Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinerà le somme ad altri comuni. La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonché di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, può avvenire per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o in sopra-elevata o parzialmente in superficie, purché in sede propria opportunamente protetta

Versione in vigore dal 18 ottobre 1975, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377
Titolo	V — Trasporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-incentivi-a/art-14-contributi-per-attuazione-di-sistemi-di-trasporti-metropolitani-per

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it